DENUNCIA DI UN SISTEMA DI TUTELA FAMILIARE FALLITO – Il caso Austria

Abstract

Questo documento analizza il quadro normativo austriaco e la sua applicazione pratica nell'ambito della tutela familiare.
A partire da un caso documentato, viene mostrato come un sistema nato per prevenire la violenza domestica finisca per violare sistematicamente i diritti fondamentali, creare nuove vittime e amplificare gli squilibri esistenti.

L'indagine combina la ricostruzione dei procedimenti concreti con l'esame di dati ufficiali, riferimenti legislativi e rapporti internazionali (GREVIO, Consiglio d'Europa, Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia). Essa dimostra che:

- le misure provvisorie, nella prassi, assumono carattere permanente,
- i ricorsi non offrono una reale revisione nel merito, ma un mero controllo formale,
- i minori non vengono trattati come soggetti di diritto, bensì come strumenti di strategie processuali,
- la Convenzione di Istanbul, nella sua attuazione, si trasforma in un meccanismo di discriminazione strutturale.

Il risultato centrale è che il modello austriaco converte un obiettivo legittimo – la protezione dalla violenza – in un sistema di abuso istituzionale.
Le evidenze qui raccolte mostrano come la prassi vigente non solo distrugga destini individuali, ma rappresenti una minaccia permanente per lo Stato di diritto e per i diritti umani.

Prefazione

Questo documento nasce dall'osservazione diretta di un caso concreto, avvenuto in Austria tra il 2024 e il 2025, documentato da atti ufficiali, provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie. Non si tratta di un'opinione personale priva di riscontro, ma di una ricostruzione verificabile, basata su fonti documentali e riferimenti normativi.

L'obiettivo è evidenziare come, pur operando all'interno di un ordinamento democratico e in uno Stato di diritto, il sistema di tutela familiare possa produrre **effetti irreversibili sui diritti fondamentali della persona**, in assenza di meccanismi di difesa preventiva e con ricorsi inefficaci sul piano sostanziale.

Il caso analizzato dimostra che **un singolo atto amministrativo** — emesso da un agente di polizia, senza ascolto preliminare e senza contraddittorio — può determinare nell'immediato:

- l'esclusione dalla propria abitazione;
- l'interruzione totale dei contatti con i figli;
- la compromissione della reputazione personale e professionale.

Queste misure, concepite come temporanee e urgenti, si trasformano nella prassi in restrizioni prolungate, mantenute fino alla conclusione dei procedimenti di separazione o divorzio, **anche in assenza di prove materiali e senza rivalutazioni di proporzionalità**.

L'analisi che segue non ha lo scopo di accusare genericamente le istituzioni, ma di **documentare un malfunzionamento sistemico**, illustrando fase per fase:

1. il quadro culturale e normativo che lo rende possibile;
2. le modalità operative che trasformano una misura preventiva in una sanzione di fatto;
3. l'assenza di strumenti di riequilibrio effettivo;
4. le ricadute sui diritti umani e sul benessere dei minori.

L'approccio adottato è **descrittivo e documentale**, con un costante riferimento a dati ufficiali, norme e rapporti istituzionali, per garantire che il contenuto sia non solo testimonianza diretta, ma anche **prova argomentata di un difetto strutturale**.

Capitolo 1 – Il terreno fertile: il canto delle sirene

Negli ultimi decenni, il vincolo familiare è stato progressivamente eroso da fattori culturali, sociali ed economici. Non si tratta di un crollo improvviso, ma di una trasformazione lenta e costante che ha ridefinito la percezione del rapporto di coppia e della genitorialità.

In questo contesto, il sistema giuridico e amministrativo, invece di incentivare il mantenimento dell'unità familiare e la gestione equilibrata dei conflitti, ha finito spesso per creare meccanismi che favoriscono la disgregazione. Gli interventi immediati e radicali – come l'allontanamento forzato di un genitore – vengono presentati come misure di protezione, ma producono effetti irreversibili sul nucleo familiare e sui diritti fondamentali.

Le "sirene" di cui si parla non sono un'immagine poetica: sono i modelli culturali e i messaggi istituzionali che spingono verso la sostituzione del sacrificio reciproco con il consumo delle

relazioni. Ciò alimenta un terreno fertile per l'adozione di misure di separazione preventiva, sempre più frequenti e applicate anche in assenza di prove concrete di pericolo.

Comportamenti un tempo interpretati come cura e dedizione – assumersi responsabilità, offrire aiuto, chiedere reciprocità – vengono oggi talvolta riletti come forme di controllo o potenziali abusi. In questo schema, l'uomo che ricopre un ruolo attivo in famiglia rischia di essere rapidamente percepito come un pericolo, anche in assenza di fatti concreti.

Il risultato è che il sospetto diventa la condizione iniziale, e la convivenza viene trattata come un rischio da gestire, non come un bene da preservare. Ne consegue un'applicazione sempre più ampia di misure amministrative e giudiziarie che smantellano il nucleo familiare, presentandolo come progresso sociale, mentre in realtà comporta disgregazione, alienazione genitoriale e perdita di diritti fondamentali.

📌 **Scheda tecnica – Capitolo 1**
Tema: Indebolimento del vincolo familiare e incentivo alla disgregazione.

- **Quadro socioculturale:**
    - Secondo **Eurostat** e **OCSE**, il tasso di divorzi e separazioni in Europa è in crescita dagli anni '80, con un incremento marcato in Austria e Germania tra il 2010 e il 2020.
    - Studi di sociologia familiare (Università di Vienna, **European Social Survey**) evidenziano un aumento dell'importanza attribuita all'autorealizzazione individuale rispetto agli impegni familiari di lungo termine.
- **Quadro giuridico:**
    - In Austria, la legge consente misure di allontanamento amministrativo anche in assenza di procedimenti penali attivi.
    - La **Convenzione di Istanbul** (ratificata dall'Austria) incoraggia interventi rapidi e preventivi, creando nella prassi un incentivo implicito alla separazione immediata come forma di "gestione del rischio".
- **Conseguenze documentate:**
    - Il rapporto **GREViO 2022** mostra che l'allontanamento cautelare tende a diventare una misura di fatto permanente anche in assenza di prove di pericolo attuale.
    - Effetti collaterali: polarizzazione dei ruoli genitoriali, aumento dell'alienazione genitoriale e del contenzioso giudiziario.

📌 Il **GREVIO** (*Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence*) è l'organo indipendente di monitoraggio istituito dal Consiglio d'Europa per verificare l'attuazione della **Convenzione di Istanbul** da parte degli Stati membri.
Il suo mandato include:

- valutare le leggi e le politiche nazionali in materia di prevenzione e contrasto della violenza domestica;
- raccogliere dati, buone pratiche e criticità;

- formulare raccomandazioni agli Stati.

Pur avendo un ruolo consultivo e di monitoraggio, le sue osservazioni sono utilizzate come riferimento nelle riforme legislative e nella definizione delle prassi applicative.

Capitolo 2 – Il primo ingranaggio

In Austria, la normativa in materia di protezione da violenza domestica consente alla polizia di emettere un provvedimento di allontanamento immediato dalla casa familiare per una durata iniziale di 14 giorni, sulla base di un'accusa generica di violenza senza obbligo di ascolto della persona destinataria della misura.

Nella pratica, questo significa che un agente di polizia, sulla base di una segnalazione o dichiarazione, può adottare un provvedimento amministrativo che sospende in via immediata e unilaterale diritti fondamentali, quali:

- il diritto alla permanenza nella propria abitazione,
- il diritto al contatto con i figli,
- il diritto al possesso e all'uso di beni personali presenti in casa.

Se la persona che si dichiara vittima ne fa richiesta al giudice, il provvedimento può essere prorogato automaticamente di ulteriori 14 giorni, senza nuova istruttoria. Nella realtà applicativa, soprattutto in contesti di separazione o conflitto familiare, questa misura tende a protrarsi fino alla conclusione di eventuali procedimenti civili (come il divorzio), cristallizzando uno squilibrio tra le parti.

Questo schema si applica **in modo quasi automatico**, senza alcuna valutazione preliminare su possibili alternative meno invasive. In molti casi, il contesto iniziale potrebbe essere affrontato con strumenti di mediazione familiare, negoziazione assistita o misure di protezione graduali, che tutelino eventuali soggetti vulnerabili senza azzerare in un istante la vita familiare. Tuttavia, l'attuale prassi esclude quasi del tutto questa possibilità: il sospetto porta direttamente all'allontanamento, e l'allontanamento diventa rapidamente lo status quo, anche quando non vi è alcuna prova materiale di pericolo imminente.

Le dichiarazioni della presunta vittima, anche in assenza di riscontri oggettivi, assumono valore determinante nella decisione, mentre la posizione della persona allontanata non viene valutata in contraddittorio nella fase iniziale. Così, una misura concepita come temporanea si trasforma in una restrizione prolungata, incidendo in modo irreversibile sul ruolo genitoriale e sulla vita quotidiana della persona colpita.

Si sarebbe tentati di dire che l'esigenza della protezione prevale su altre considerazioni. Ma la realtà è molto diversa. Quando chi è stato allontanato sottopone rischi potenziali e documentati per i figli minori, la protezione non vale più. Potenziali reati come l'abbandono di minore diventano questioni amministrative da relegare agli assistenti sociali.

Questa asimmetria rivela che la protezione non è un principio neutrale, ma uno strumento selettivo. L'uomo allontanato diventa irrilevante anche quando denuncia rischi per i minori: le sue parole vengono ricondotte a un conflitto personale, non a un pericolo reale. Da qui in avanti, ogni passaggio successivo del procedimento non farà che amplificare questo squilibrio iniziale.

📌 **Scheda tecnica – Capitolo 2**
Tema: Misura di allontanamento immediato e proroga automatica.

- **Riferimenti normativi:**
  - §38a **Sicherheitspolizeigesetz (SPG)** – consente alla polizia di emettere un *Wegweisung* (ordine di allontanamento) per 14 giorni in caso di sospetto di violenza domestica.
  - §382b **Exekutionsordnung (EO)** – proroga automatica di 14 giorni se la parte denunciante presenta istanza al tribunale.
- **Caratteristiche procedurali:**
  - Decisione basata principalmente sulla dichiarazione della parte segnalante.
  - Nessun ascolto preliminare della persona destinataria della misura.
  - Nessuna verifica indipendente nella fase di proroga.
- **Effetti pratici:**
  - Esclusione dalla casa e dai figli per quasi un mese senza alcuna udienza di merito.
  - Vantaggio processuale immediato per la parte richiedente: accesso esclusivo alla casa, custodia di fatto dei figli, controllo della situazione domestica.
- **Criticità segnalate:**
  - Rischio elevato di uso strumentale in contesti di conflitto familiare.
  - Assenza di proporzionalità: stessa procedura applicata sia nei casi senza prove sia nei casi con pericolo comprovato.
  - Segnalazioni di **GREViO** su possibili violazioni del principio di contraddittorio e di proporzionalità.

Capitolo 3 – Dal provvisorio al definitivo

Dopo circa tre settimane dall'adozione del provvedimento di polizia — e dopo la proroga automatica di ulteriori 14 giorni a seguito della richiesta presentata dalla presunta vittima — interviene il giudice.

A questo punto, il conflitto familiare non è più una crisi da gestire, ma è già stato **trasformato in un contesto di pericolo presunto**. Il provvedimento iniziale, adottato senza ascolto e senza contraddittorio, ha creato uno squilibrio strutturale che diventa il presupposto di tutte le decisioni successive.

L'udienza giudiziaria non si colloca in una fase neutra di verifica, ma in un momento in cui:

- la separazione fisica è già avvenuta,
- i figli sono già collocati con un solo genitore,

- il rapporto genitoriale è già stato interrotto,
- la narrativa di pericolo è già stata consolidata.

Il giudice si trova così a **ratificare una realtà di fatto**, piuttosto che a valutarla ex novo. Le prove materiali, se assenti all'inizio, raramente vengono cercate in questa fase. Le dichiarazioni della parte richiedente restano determinanti e credibili per definizione, mentre quelle della parte allontanata faticano a trovare spazio.

Questa impostazione elimina di fatto ogni possibilità di ricorrere a strumenti di ricomposizione — come la mediazione o il counselling familiare — che potrebbero, in una fase iniziale, preservare il nucleo familiare e ridurre i danni. Una volta che il sistema ha "classificato" il caso come rischio, **l'unica gestione prevista è il contenimento**: prolungamento della misura, restrizioni di contatto, e mantenimento dell'assetto fino alla conclusione del procedimento di separazione o divorzio.

Nel caso analizzato, la misura è stata applicata nella sua forma più severa:

- esclusione dalla casa familiare,
- interruzione totale dei contatti con i figli,
- divieto di accesso agli spazi scolastici.

Questo solleva una domanda inevitabile: **quale spazio di intervento resta nei casi realmente pericolosi, se già nei casi privi di prove materiali si applica la misura nella durata massima e con la portata più ampia?**

Infine, in molti casi, la decisione del giudice di mantenere o estendere la misura si fonda non su elementi probatori nuovi o oggettivi, ma su dichiarazioni soggettive della parte richiedente, spesso riferite a un "pericolo percepito" piuttosto che a un rischio documentato e attuale. Questo approccio sposta il criterio decisionale dal piano della verifica oggettiva a quello della percezione individuale, con la conseguenza di rendere l'estensione della misura quasi inevitabile, indipendentemente dall'evidenza dei fatti.

Nella prassi, tali estensioni non hanno una scadenza determinata: la durata diventa di fatto *sine die*, subordinata alla conclusione di procedimenti civili o penali paralleli, come la separazione o il divorzio. In questo modo, una misura nata come temporanea si trasforma in una restrizione permanente, senza che vi sia un controllo periodico di proporzionalità o di attualità del rischio.

E anche se le misure restrittive che riguardano i bambini non fossero prorogate, il sistema di visite regolato resterebbe comunque in applicazione. Si tratta di un autentico **aborto giuridico**: un sistema di visite necessario soltanto in costanza di un provvedimento restrittivo, che rimane in vigore anche dopo la scadenza della misura cautelare.

In altri termini, non basta che la misura cautelare arrivi a scadenza naturale: i diritti naturali del padre non vengono mai ripristinati.

📌 **Scheda tecnica – Capitolo 3**
Tema: Ruolo del giudice nella ratifica delle misure di polizia.

- **Riferimenti normativi:**
    - §38a **Sicherheitspolizeigesetz (SPG)** e §382b **Exekutionsordnung (EO)**.

    - Prima udienza giudiziaria solitamente dopo 3–4 settimane dall'adozione della misura.
- **Criticità segnalate:**
    - **GREViO** e **Ombudsman austriaco**: tendenza a ratificare la situazione di fatto anziché rivalutarla ex novo.
    - Mancanza di criteri oggettivi per valutare il pericolo attuale e concreto.
    - Mantenimento della misura per tutta la durata del procedimento civile, indipendentemente dalla gravità iniziale.
- **Ruolo dei figli:**
    - Spesso non ascoltati direttamente.
    - Valutati come "parte da proteggere" in modo automatico, senza verifica indipendente del loro reale interesse (violazione potenziale dell'art. 12 della **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia**).
- **Impatto:**
    - Rafforzamento irreversibile dello squilibrio procedurale.
    - Effetti a lungo termine sul legame genitore–figli e sulla stabilità familiare.

Capitolo 4 – Ricorsi finti

In Austria, la legge prevede formalmente la possibilità di ricorrere contro le misure di allontanamento.
Nella pratica, questo diritto è **fortemente limitato**:

- l'appello si basa esclusivamente sugli atti già acquisiti nella fase iniziale,
- **non è ammesso** introdurre nuove prove o richiedere un'istruttoria completa,
- il giudice d'appello valuta lo stesso fascicolo che ha già portato alla misura, senza modificare l'impostazione probatoria.

Il risultato è che il ricorso diventa **una conferma procedurale** della decisione iniziale, non una sua revisione effettiva.

Quando l'allontanamento riguarda anche i figli, non esiste un obbligo procedurale di ascoltarli in sede di ricorso, nonostante l'art. 12 della **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia** stabilisca che il minore ha diritto di essere ascoltato in tutte le procedure che lo riguardano.

Il principio di proporzionalità — secondo cui la misura deve essere calibrata in base alla gravità dei fatti e alla persistenza del rischio — rimane **solo teorico**. Anche in assenza di prove materiali, la misura più severa può rimanere in vigore fino alla conclusione del procedimento civile, mantenendo:

- l'esclusione dalla casa,
- l'interruzione del rapporto con i figli,

- il divieto di accesso a luoghi e ambienti collegati alla vita familiare.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) è spesso presentata come l'ultima speranza per chi ha subito decisioni ingiuste. Nella pratica, si tratta di un'illusione procedurale: la maggior parte dei ricorsi viene dichiarata inammissibile per motivi formali, in particolare per la presunta mancata "esaurimento delle vie interne". Questo avviene anche quando, secondo la legislazione nazionale, non vi sono ulteriori mezzi effettivi di ricorso.

L'effetto è devastante: la CEDU finisce per ratificare, attraverso il silenzio procedurale, decisioni che hanno violato diritti fondamentali. Invece di correggere le distorsioni del sistema interno, ne diventa complice passivo, rafforzando la sensazione di abbandono e di totale assenza di giustizia.

Un cortocircuito che produce un solo effetto: nessun rimedio alla decisione originaria del poliziotto.

Così i diritti civili possono essere calpestati impunemente, purché a calpestarli sia uno Stato con "buone tradizioni democratiche" e non incluso nell'agenda politica della Corte.

📌 **Scheda tecnica – Capitolo 4**
Riferimenti normativi: I ricorsi inutili

- Codice di procedura civile austriaco – appello basato sul fascicolo esistente.
- §382b **Exekutionsordnung (EO)** – non prevede riesame con nuove prove.
- Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, art. 12 – diritto del minore ad essere ascoltato.

Criticità rilevate:

- **Assenza di contraddittorio effettivo**: il ricorso non consente nuove prove o testimoni.
- **Mancanza di ascolto dei minori**: la loro voce resta esclusa anche in appello.
- **Proporzionalità ignorata**: misure massime applicate anche senza prove concrete.
- **Inefficacia dell'accesso alla CEDU**: frequenti dichiarazioni di inammissibilità per motivi formali.

Impatto pratico:

- Cristallizzazione dello squilibrio tra le parti.
- Prolungamento di restrizioni gravose senza verifica indipendente della loro necessità.

Capitolo 5 – Il protocollo europeo

La situazione descritta nei capitoli precedenti non è un'anomalia circoscritta all'Austria.
Misure simili, con dinamiche procedurali quasi identiche, si applicano in **Italia, Germania, Francia, Belgio** e in gran parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Il punto di convergenza è la **Convenzione di Istanbul** (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 2011), ratificata dall'Austria il **14 novembre 2013** ed entrata in vigore il **1° agosto 2014**.

La Convenzione stabilisce che gli Stati devono adottare **misure preventive e protettive tempestive**, anche senza denuncia formale, quando esiste un sospetto di violenza domestica. L'obiettivo dichiarato è nobile: tutelare la parte vulnerabile e prevenire rischi imminenti.

Tuttavia, **l'implementazione pratica** ha generato un modello uniforme che presenta due criticità strutturali:

1. **Generalizzazione dell'allontanamento come misura standard**: in caso di sospetto, anche non verificato, si applicano ordinanze restrittive come primo passo, non come extrema ratio.
2. **Prolungamento delle misure fino alla fine del procedimento civile o penale**, anche quando l'urgenza iniziale è cessata o non è mai stata dimostrata.

Secondo il **Rapporto GREVIO 2022 sull'Austria**, questo approccio si traduce in:

- scarso spazio per valutazioni individualizzate,
- tendenza a privilegiare automaticamente la versione fornita dalla parte denunciante,
- assenza di indagini approfondite nella fase iniziale.

Poiché la Convenzione di Istanbul è stata recepita in modo simile in molti Paesi, **gli stessi automatismi procedurali si replicano in tutta Europa**, con il risultato di moltiplicare casi di restrizione sproporzionata dei diritti fondamentali. Tra gli strumenti volti ad affrontare i problemi delle crisi familiari in presenza di minori, gli Stati aderenti alla Convenzione di Istanbul hanno istituito servizi di assistenza per i bambini coinvolti.

Nel contesto austriaco, le istituzioni come **Kinder- und Jugendhilfe** e **Kinder- und Jugendanwaltschaft (KIJA)** si richiamano costantemente a questa cornice. Ma nella prassi si assiste a una distorsione profonda:

- **Strumenti piegati all'ideologia**
  Invece di garantire protezione equilibrata, KJH e KIJA applicano in modo selettivo i principi della Convenzione, trasformandola in uno strumento ideologico.
  La madre viene automaticamente protetta come vittima presunta, il padre trattato come potenziale autore di violenza, indipendentemente dai fatti concreti.
- **I minori dimenticati**
  La Convenzione richiama esplicitamente il diritto dei bambini a essere protetti. Ma né KJH né KIJA hanno tutelato i minori quando sono rimasti soli in casa per ore, né quando sono stati privati del rapporto con il padre.
  L'uso della Convenzione si è ridotto a un alibi per giustificare restrizioni, senza alcun bilanciamento dell'interesse superiore dei bambini.
- **La prassi assurda di KIJA**
  KIJA si limita a intervenire solo su segnalazione diretta dei bambini: un approccio che ignora l'evidente impossibilità, per un minore sotto l'influenza della madre, di rivolgersi autonomamente a un ufficio pubblico.
  Così, un organo creato per promuovere i diritti dei minori si trasforma in un ente sterile, privo di capacità reale di protezione.

Conclusione
Richiamarsi alla Convenzione di Istanbul dovrebbe significare proteggere davvero le vittime e

garantire l’interesse dei minori.
Nel caso concreto, invece, la Convenzione è stata usata come cornice per consolidare squilibri e discriminazioni:

- la madre sempre vittima,
- il padre sempre colpevole,
- i figli ridotti a strumenti di un conflitto, mai soggetti di tutela.

Così, una convenzione nata per contrastare la violenza diventa, per paradosso, un’**aberrazione giuridica**: usata per legittimare nuove forme di ingiustizia e per negare i diritti che avrebbe dovuto difendere.

📌 **Scheda tecnica – Capitolo 5**
Riferimenti normativi: Dalla tutela all’automatismo

- Convenzione di Istanbul, artt. 50–53: obbligo di misure di protezione immediata, comprese ordinanze restrittive e di allontanamento.
- Attuazione in Austria: §38a **Sicherheitspolizeigesetz (SPG)** e §382b **Exekutionsordnung (EO)**.

Criticità rilevate da GREVIO (Rapporto 2022):

- Uso estensivo delle misure cautelari come default in caso di sospetto.
- Mancanza di criteri chiari per valutare il pericolo imminente.
- Asimmetria procedurale a favore della parte denunciante.

Impatto transnazionale:

- Replicazione degli automatismi in più Stati membri.
- Erosione del principio di proporzionalità e del diritto al contraddittorio.
- Creazione di un “protocollo implicito” che trasforma una misura di emergenza in uno strumento permanente di riequilibrio tra le parti, spesso a vantaggio di una sola.

Capitolo 6 – La tutela che non tutela

Un sistema può anche presentare rischi di violazione dei diritti fondamentali, ma essere tollerato se, in cambio, riduce in modo tangibile la violenza domestica e tutela realmente le persone vulnerabili. Nel caso austriaco, i dati disponibili dimostrano che questo scambio non avviene: la violenza domestica non diminuisce, le misure di allontanamento non garantiscono protezione duratura, e i danni collaterali — soprattutto sui minori e sui genitori non abusanti — restano ignorati.

Invece di correggere gli squilibri, la risposta istituzionale è rafforzare le procedure esistenti, blindando ulteriormente il sistema e riducendo lo spazio per il riesame. Questo approccio trasforma un problema di gestione del rischio in un **rischio strutturale permanente**, in cui l’errore iniziale non può più essere corretto.

Il risultato è paradossale:

- i casi realmente gravi possono confondersi con quelli in cui il pericolo non è provato;
- la protezione promessa non è garantita, ma la sospensione dei diritti resta effettiva e spesso irreversibile;
- l'impatto sui figli, sia psicologico che relazionale, non è oggetto di un monitoraggio sistematico.

Che il sistema non sia realmente interessato alla protezione delle parti più deboli è dimostrato dal diverso modo con cui vengono gestite le segnalazioni di pericolo.
Se una donna dichiara di sentirsi minacciata, ottiene immediatamente protezione e la sospensione di ogni diritto fondamentale dell'uomo.
Ma se è l'uomo a segnalare situazioni di rischio concreto per i minori, dovute alla mancanza di custodia della madre, tutto viene derubricato a questione amministrativa.
La denuncia viene trasmessa al KJH che, con la collaborazione della madre, riesce a trasformare un problema serio in un semplice difetto di comunicazione tra bambini e padre.
In questo modo il sistema interviene con efficienza, ma non per proteggere i figli: per difendere chi ignora i principi elementari della buona maternità — fino a sfiorare il reato di abbandono di minori — e sempre a discapito dei bambini stessi.

📍 Scheda tecnica – Capitolo 6

Statistiche sulla violenza di genere.

Aspetto	**Dati e Fonti**
Prevalenza della violenza	Circa il 23,5% delle donne austriache (18–74 anni) ha subito violenza fisica nel corso della vita; includendo la violenza sessuale, la percentuale sale al 34,5% (*bmfwf.gv.at; Gewaltschutzzentren Österreichs; STATISTIK AUSTRIA*).
Violenza da partner intimo	La violenza domestica coinvolge una quota significativa della popolazione femminile, anche in contesti democratici avanzati.
Femicidi	Nel 2022, in Austria sono state uccise 29 donne (compreso un minore), in gran parte da partner o familiari (*Wikipedia; Kriminalstatistik*).
Sottodichiarazione	Solo il 16% delle vittime di violenza fisica denuncia il fatto, contro una media UE del 30% (*Evelyn Regner; European Union Agency for Fundamental Rights*).
Valutazioni istituzionali	GREVIO ha riconosciuto progressi legislativi, ma segnala carenze nel considerare il minore come soggetto centrale e nel garantire misure di protezione che coinvolgano entrambi i genitori non abusanti (*GREVIO Report Austria, 2022*).

Aspetto	Dati e Fonti
Dati strutturali mancanti	Mancata raccolta sistematica di dati disaggregati per genere, relazione e status familiare, impedendo di valutare l'efficacia delle misure e gli effetti sui minori (*rm.coe.int*).

Capitolo 7 - Ideologia e lobby

Il sistema di tutela familiare, così come oggi strutturato, non è neutrale.
È alimentato da un quadro culturale che, negli ultimi decenni, ha modificato radicalmente la percezione del conflitto familiare e della figura paterna:

- il sospetto diventa verità preventiva,
- la denuncia equivale a condanna,
- la fragilità di una parte si traduce automaticamente in pericolo per l'altra.

Questo slittamento semantico e culturale ha ridefinito concetti fondamentali:

- la **cura** è interpretata come **controllo**,
- la **dedizione** come **dominio**,
- la **richiesta di responsabilità** come **oppressione**.

Ne consegue un pregiudizio sistemico in cui il padre è, per impostazione, il potenziale colpevole. L'onere di dimostrare la propria innocenza è elevato al punto da essere, in molti casi, irraggiungibile. Chi si oppone a questa narrazione si trova rapidamente marginalizzato e silenziato.

"L'asimmetria non si esaurisce nella procedura, ma affonda le radici in un retroterra culturale che riconosce piena legittimità solo alla voce della donna che denuncia. Quando il padre solleva rischi concreti o segnala situazioni di abbandono dei figli, il suo discorso viene immediatamente ricondotto a una strategia difensiva, dunque screditato. Questa selezione culturale delle voci alimenta il meccanismo istituzionale: una parte ottiene ascolto, sostegno e credibilità automatica, mentre l'altra è condannata al silenzio preventivo. È un modello che non protegge i minori, ma li rende invisibili se il pericolo proviene dalla figura sbagliata."

Il ruolo delle associazioni di donne

A rafforzare questa architettura ideologica interviene il contributo operativo di alcune **ONG e associazioni femminili**, originariamente istituite per offrire supporto alle donne vittime di violenza, ma oggi divenute attori di fatto nei procedimenti familiari e penali.

Queste organizzazioni:

- forniscono **consulenza legale e psicologica** alla parte denunciante;
- intervengono come **mediatrici** o **interlocutori privilegiati** con le autorità;
- in alcuni casi, vengono considerate **fonti qualificate** per valutazioni di rischio, senza verifica indipendente della loro imparzialità.

Caso concreto e interferenze possibili

Nel caso specifico oggetto di questa analisi:

- alcune di queste associazioni sono state **informate delle decisioni del giudice** pur non essendo formalmente parte in causa;
- vi sono elementi per ritenere che possano aver **influenzato la valutazione degli incontri vigilati** tra il genitore allontanato e i figli, condizionando così l'accesso a un rapporto regolare e bilanciato con la prole. Alla denuncia presentata per sospetto di violazione dell'articolo 288 del codice penale, la procura non risponde. Né si apre un'indagine né si propone l'archiviazione, impedendo nei fatti

Un legame strutturale

Secondo le osservazioni di GREVIO, in Austria esiste un **collegamento sistemico** tra il meccanismo di protezione statale e le ONG di settore. Questo rapporto comporta:

- una **asimmetria procedurale** a favore della parte ricorrente, che beneficia di un supporto coordinato legale, psicologico e istituzionale;
- l'assenza di strumenti equivalenti per la parte accusata, aggravando lo squilibrio già determinato dalle norme procedurali.

📍 **Criticità principali**

1. **Rischio di conflitto di interessi**: chi supporta una parte diventa anche valutatore del rischio.
2. **Influenza indiretta sulle decisioni giudiziarie**: attraverso rapporti informali o comunicazioni privilegiate.
3. **Mancanza di parità procedurale**: la parte accusata resta priva di risorse equivalenti per difendersi.

Capitolo 8 – I minori e i loro interessi

Ogni misura adottata nei conflitti familiari viene giustificata con la formula dell'**interesse superiore del minore**.
Ma dietro questa espressione solenne, nel caso concreto, non c'è stata alcuna tutela effettiva dei bambini.

I minori sono stati **usati come pretesto**, ma mai ascoltati come soggetti titolari di diritti.

- Non sono stati interpellati direttamente dai giudici.
- Le loro dichiarazioni sono state filtrate e condizionate dalla madre.
- Le segnalazioni del padre, anche quando riguardavano situazioni di rischio reale, sono state ignorate.

Il risultato è paradossale: gli strumenti creati per proteggere i bambini hanno contribuito a renderli **invisibili**.
Privati del diritto a entrambi i genitori, lasciati soli quando serviva protezione, ridotti a strumenti di

un conflitto, i figli sono diventati le **vittime silenziose** di un sistema che proclama tutela ma pratica abbandono.

In ogni ordinamento giuridico moderno, e in particolare secondo la **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (art. 3 e 12)**, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire la bussola di ogni decisione.
Il minore ha diritto non solo a essere protetto, ma anche a **essere ascoltato** in tutte le procedure che lo riguardano.

Nella pratica austriaca descritta in questo caso, questi principi sono stati costantemente violati:

- **Ascolto mancato o manipolato**
  I bambini non sono stati ascoltati direttamente dai giudici. La loro voce è stata filtrata dalla madre, trasformata in dichiarazioni strumentali. In alcuni casi, le affermazioni dei figli sono state prese come decisive per limitare i rapporti con il padre, senza alcuna verifica della loro spontaneità o autenticità.

- **Diritto ai legami familiari negato**
  Due dei tre figli hanno vissuto un **divieto assoluto di comunicazione** con il padre. Il più grande, che avrebbe avuto libertà di scelta, è stato sottoposto a pressioni tali da interrompere il rapporto.
  L'interesse del minore non è stato quello di mantenere legami affettivi stabili con entrambi i genitori, ma quello — ideologico — di confermare lo schema madre vittima/padre colpevole.

- **Protezione selettiva**
  Quando il padre ha denunciato situazioni concrete di pericolo — come i bambini lasciati soli di sera — la segnalazione è stata derubricata a problema amministrativo. Nessuna indagine, nessuna misura di protezione.
  Al contrario, quando la madre ha dichiarato di sentirsi minacciata, si è attivato immediatamente l'intero apparato repressivo, con l'allontanamento del padre e le restrizioni massime.

- **I minori come strumenti di conflitto**
  Invece di essere considerati soggetti titolari di diritti, i bambini sono stati usati come strumenti:

  - strumenti nelle mani della madre, che ha potuto controllarne la voce e la relazione con il padre;
  - strumenti nelle mani delle istituzioni, che hanno utilizzato la loro presunta tutela come giustificazione per misure sproporzionate.

Conclusione

Il risultato è che i minori non sono stati protetti, ma **dimenticati**.
Il loro interesse superiore è rimasto uno slogan, utilizzato per giustificare decisioni già prese.
In realtà:

- non sono stati ascoltati,
- non sono stati protetti,

- non hanno avuto il diritto a entrambi i genitori,
- sono stati lasciati soli quando era più pericoloso esserlo.

Così, il sistema che proclama di tutelare i bambini li ha resi **le vittime invisibili** del conflitto, sacrificati sull'altare di un'ideologia che difende ruoli predefiniti, non i loro bisogni reali.

📌 **Scheda tecnica – Capitolo 8**
Tema: I minori come soggetti di diritto e l'interesse superiore ignorato.

- **Riferimenti normativi e internazionali**
  - **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia** (1989):
    - **Art. 3** – In tutte le decisioni relative ai bambini, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente.
    - **Art. 12** – Il minore capace di discernimento ha diritto a essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo riguardano, direttamente o tramite rappresentanti.
  - **Convenzione di Istanbul** (2011, ratificata dall'Austria nel 2013): prevede la protezione dei minori esposti a violenza domestica, ma non disciplina in modo specifico il diritto alla bigenitorialità.
  - **Codice civile austriaco (ABGB)**:
    - § 137 (Kindschaftsrecht): garantisce il diritto del minore a mantenere rapporti personali regolari con entrambi i genitori.
    - § 138: dovere dei genitori di favorire le relazioni con l'altro genitore, salvo rischio grave per il bambino.
- **Criticità rilevate**
  - Mancanza di ascolto diretto dei minori nei procedimenti giudiziari, in contrasto con l'art. 12 CRC.
  - Uso distorto delle dichiarazioni dei bambini, filtrate dalla madre, senza verifica di spontaneità.
  - Diritto alla bigenitorialità negato: due figli privati del contatto con il padre e un terzo condizionato a interrompere il rapporto.
  - Protezione selettiva: pericoli denunciati dal padre (abbandono dei figli) derubricati a questioni amministrative; pericoli denunciati dalla madre (anche solo percepiti) trasformati in misure estreme.
- **Fonti di monitoraggio e dati**
  - **GREVIO Report Austria 2022**: riconosce progressi legislativi, ma segnala scarsa attenzione ai minori come soggetti autonomi e all'impatto delle misure di protezione sul diritto alla relazione con entrambi i genitori.

    - **Ombudsman austriaco per i diritti dei bambini**: richiama da anni la necessità di valutazioni indipendenti dell'interesse superiore del minore nei procedimenti di separazione e divorzio.
    - **European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)**: evidenzia che in diversi Paesi UE i minori non vengono ascoltati regolarmente nei procedimenti familiari, malgrado le previsioni normative.
- **Impatto pratico**
    - I bambini restano soggetti **non ascoltati**, anche quando la legge prevede il contrario.
    - L'interesse superiore diventa uno slogan, usato per legittimare decisioni già prese, senza analisi individualizzata.
    - I minori rischiano di crescere senza riferimenti genitoriali equilibrati, interiorizzando un modello di giustizia che non riconosce la verità né i loro bisogni reali.

Capitolo 9 – La parola ignorata: archiviazione del dolore

Il silenzio non è stato la nostra scelta.
Abbiamo parlato, scritto, denunciato.
Lettere, ricorsi, testimonianze, articoli, libri.

Tutto è stato ignorato o archiviato. Non perché mancassero i fatti, ma perché la loro ammissione avrebbe messo in discussione la narrazione ufficiale: quella di un sistema che agisce sempre a tutela e mai a danno.
La parola che non serve a confermare questa versione viene resa irrilevante.

L'invisibilità statistica come strumento di rimozione

In Austria — come nella maggior parte dei Paesi UE — non esistono banche dati pubbliche che registrino in modo specifico i casi di padri separati o allontanati morti per suicidio o caduti nell'abuso di alcol e psicofarmaci a seguito di procedimenti familiari.
I dati ufficiali sui suicidi e sul consumo di sostanze vengono raccolti, ma non incrociati con informazioni familiari o giudiziarie. Questa omissione metodologica rende il fenomeno invisibile dal punto di vista istituzionale.

Evidenze indirette

- **Australia (ABS, 2018)**: il tasso di suicidio maschile è fino a tre volte superiore negli uomini divorziati rispetto ai coniugati.
- **USA (National Center for Men's Health, 2017)**: la perdita di contatto con i figli è uno dei principali fattori di rischio per abuso di alcol e psicofarmaci negli uomini di mezza età.
- **UK (Male Suicide Report, 2020)**: una quota significativa di suicidi maschili è correlata alla percezione di perdita irreversibile del ruolo genitoriale.

Questi dati, pur non riferendosi esclusivamente all'Austria, indicano una tendenza chiara e ripetuta nei Paesi occidentali.

Assenza di volontà politica

Il Consiglio d'Europa e GREVIO raccomandano la raccolta di dati disaggregati nei casi di violenza domestica, ma **non esiste alcun obbligo** di monitorare gli effetti collaterali delle misure di protezione, come l'aumento dei suicidi o delle dipendenze tra i genitori allontanati.
Questa lacuna impedisce:

- la misurazione reale dell'impatto delle misure;
- lo sviluppo di politiche di prevenzione e di supporto mirate;
- l'inclusione di queste vittime nel dibattito pubblico.

Implicazioni

Senza dati, il problema non esiste per lo Stato.
Chi muore o si autodistrugge non è considerato il prodotto di un sistema fallito, ma un "caso isolato".
Questa invisibilità alimenta una narrativa a senso unico, in cui le conseguenze sui padri — e quindi sui figli — non vengono mai riconosciute, né contabilizzate.

Conclusione – Ciò che rimane

In uno Stato che si proclama di diritto, ma in cui un singolo atto amministrativo può privare una persona della casa, dei figli e della reputazione senza un vero contraddittorio, la promessa di giustizia si rivela una finzione.

Rimane una realtà amara:

- **non c'è giustizia**, perché le garanzie minime sono sospese quando il sospetto sostituisce la prova;
- **non c'è ascolto**, perché la voce dell'accusato e quella dei figli non hanno lo stesso peso di chi accusa;
- **non c'è riparazione**, perché nessun procedimento restituisce ciò che è stato tolto.

Il risultato è un sistema che:

- decide senza conoscere,
- condanna senza provare,
- distrugge senza guardare indietro.

Rimane l'uomo marchiato come pericoloso, anche quando il pericolo non è mai esistito.
Rimane il padre escluso dai figli, anche quando il suo unico "reato" è stato essere parte di un conflitto familiare.
Rimane la frattura irreversibile tra diritto proclamato e diritto vissuto.

Chi sopravvive, lo fa per caso.
Chi cade, sparisce senza lasciare traccia, senza che il sistema si interroghi sul perché.

Scrivere questo documento non cambierà sentenze né restituirà giorni perduti.
Serve a un solo scopo: **impedire che venga cancellata anche la verità**.